

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3032

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MANNINO)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(FORMICA)

(V. Stampato Camera n. 4531)

*approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura)
della Camera dei deputati nella seduta del 5 novembre 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 novembre 1991*

Modifiche alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e nuova
denominazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irriga-
zione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo,
Perugia, Siena e Terni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico e, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1979, provvede:

a) alla progettazione ed alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente;

b) alla effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a).

2. L'Ente può provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana, nonché agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali».

Art. 2.

1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è prorogato di dieci anni.

Art. 3.

1. L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, da ultimo sostituito dall'arti-

colo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Sono organi dell'Ente: il consiglio di amministrazione, il presidente, la giunta esecutiva ed il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composto da:

a) il presidente, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra persone di elevata professionalità ed esperienza nello specifico settore;

b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente, designati dai rispettivi ministri;

c) tre rappresentanti della regione Umbria e tre rappresentanti della regione Toscana, designati dai rispettivi consigli regionali in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze per ciascuna regione;

d) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo per una sola volta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. Il consiglio di amministrazione, all'atto del suo insediamento, elegge due vice presidenti, di cui uno tra i membri designati dalla regione Umbria e uno tra i membri designati dalla regione Toscana.

5. La giunta esecutiva è composta, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, da due membri eletti dal consiglio di amministrazione, in ragione di uno per ciascuna delle regioni Umbria e Toscana, nell'ambito delle rappresentanze di cui alle lettere c) e d) del comma 2.

6. I componenti della giunta esecutiva durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo.

7. Il collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri effettivi e due

supplenti. I membri effettivi sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dalle regioni Umbria e Toscana. I due membri supplenti sono designati, rispettivamente, dalle regioni Umbria e Toscana. La presidenza del collegio spetta al rappresentante designato dal Ministro del tesoro. Il collegio è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati».

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al secondo comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. Per le deliberazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*), tale decreto è adottato di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 5.

1. Il limite di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera *e*), della legge 15 settembre 1964, n. 765, è elevato a lire 1.000 milioni.

2. Il limite di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall'articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è elevato a lire 100 milioni.

Art. 6.

1. L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni assume la denominazione di «Ente irriguo umbro-toscano».

Art. 7.

1. Ai fini della prima applicazione, gli organi dell'Ente sono costituiti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.